

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 154/2005

del 2 dicembre 2005

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 128/2005 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/366/CE della Commissione, del 4 marzo 2005, relativa all'applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare e alla modifica dei relativi allegati ⁽²⁾.
- (3) La decisione 2005/366/CE abroga la decisione 2000/363/CEE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 7b (direttiva 95/64/CE del Consiglio), il testo del secondo trattino (decisione 2000/363/CE della Commissione) è soppresso;
- 2) dopo il punto 7b (direttiva 95/64/CE del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:
«7ba. **32005 D 0366**: decisione 2005/366/CE della Commissione, del 4 marzo 2005, relativa all'applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare e alla modifica dei relativi allegati (GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1).»;
- 3) al punto 7b (direttiva 95/64/CE del Consiglio), viene aggiunto al primo trattino (decisione 98/385/CE della Commissione) il testo seguente:
«, modificata da:
— **32005 D 0366**: decisione 2005/366/CE della Commissione (GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della decisione 2005/366/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 339 del 22.12.2005, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
